

Promotori:

- Albadue s.r.l. (rappresentata da Villa Giuseppe)

Comune di Giussano

Provincia di Monza e Brianza

PIANO DI LOTTIZZAZIONE residenziale d'iniziativa privata "P.A. comparto A (ex P.A. 3/2) via Paganella"

sul terreno ubicato nel Comune di Giussano frazione di Robbiano,
catasto foglio 12 mappale 58

delibera consiliare d'adozione n°
delibera d'approvazione finale n°

del
del

Il Sindaco

Il Segretario

Progettisti:

- Bartoli Design - studio associato di architettura e design
(responsabili del progetto Arch. Carlo Bartoli e Arch. Paolo Bartoli)

- Ing. Ezio Cattaneo

Schema di convenzione

1416_14

09.05.2013

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GIUSSANO

(Provincia di Monza e Brianza)

Rep. n.

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA " P.A. comparto A (ex P.A.3/2) via Paganella"

L'anno duemilatredici, il giorno _____, del mese di _____ in
xxxxxxxxxxxxxxxx, nel mio studio in via xxxxxxxx n. xxx

Avanti a me dott. xxxxxxxx, notaio in xxxxxx, iscritto presso il Collegio Notarile
di xxxxxxxx, sono comparsi i signori:

- Pozzi Felice Teresio, nato a Giussano (MB) il 31 luglio 1963 - cod. fisc. PZZ
FCT 63L31 E063T - nella sua qualità di Dirigente del Settore Urbanistica,
Edilizia, SUE/SUAP, domiciliato per la carica in Giussano, Piazzale A. Moro n. 1,
il quale interviene ed agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Giussano (cod. fisc. 01063800153), ai sensi dell'art. 107 - comma 3) lettera c -
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché degli artt. 64 e 79 del
vigente Statuto comunale, dell'art. 81 del vigente Regolamento per la disciplina
dei contratti e dei Decreti Sindacali n. 38/2012 del 28 dicembre 2012 di
conferimento incarichi dirigenziali e n. 40/2012 del 28 dicembre 2012 di
conferimento incarico ai dirigenti per la stipulazione dei contratti che si
allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali, rispettivamente
sotto le **lettere A) e B)**,

- Sig. Villa Giuseppe, nato a Seveso (MI), il 14.07.1934, residente a Verano
B.za, via Furlanelli n. 53, codice fiscale VLL GPP 34L14 I709Q, in qualità di
Legale Rappresentante della Alba Due s.r.l., con sede legale a Giussano (MI), via
G. Cantore n. 29/A, capitale sociale € 51.480,00, codice fiscale 06556970157,
partita IVA 00829960962, a quanto infra autorizzato in forza del vigente statuto
sociale;

(denominato nel prosieguo del presente atto "lottizzante");

dell'identità personale dei quali io notaio sono certo che, con il presente atto, mi richiedono di far constare di quanto segue:

PREMESSO

- che la Società Alba Due S.r.l. come meglio sopra rappresentata è proprietaria delle aree in Comune di Giussano distinte nel Catasto Terreni del predetto Comune come segue;

al foglio 12 mappale numero:

58 - seminativo - cl. 1 - Ha 0.84.70 - R.D. € 52,49 - R.A. € 48,12

così coerenziato in corpo ed in contorno:

via Monte Cristallo, mappale 458, via Paganella, mappali 457 - 358 - 47

al foglio 25 mappali numero:

11 - seminativo - cl. 1 - Ha 0.25.10 - R.D. € 15,56 - R.A. € 14,26

212 - seminativo - cl. 1 - Ha 0.19.00 - R.D. € 11,78 - R.A. € 10,79

così coerenziati in corpo ed in contorno:

mappale 198 - 43 - 498, via Tagliamento, mappali 211 - 197;

- che le aree sono classificate nella Variante Generale al Piano di governo del territorio del Comune di Giussano, approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 63 del 25/11/2011 e pubblicata sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n° 2 dell'11.01.2012 come segue:

il mappale 58 del foglio 12 in "Piani attuativi confermati (PA) comparto A" e parte in "Zone destinate alla viabilità";

i mappali 11 - 212 del foglio 25 in "Ambiti monofunzionali a servizi di interesse collettivo: servizi di sussidiarietà e compensazione - categoria III - spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport - S3" e piccola parte in "Zone destinate alla viabilità";

- che in data xxxxxxxx la Commissione Urbanistica e in data xxxxxxxx la Commissione per il Paesaggio hanno espresso il proprio parere in merito all'attuazione del P.A. comparto A (ex P.A. 3/2) via Paganella -;

- che il P.A. comparto A (ex P.A. 3/2) via Paganella nella cui estensione deve essere ricompresa l'area di cui al mappale 58 del foglio 12 oltre la trasposizione di superficie lorda di pavimento (conseguentemente volumetria) derivante dall'area di cui ai mappali 11 - 212 del foglio 25 e destinati a "S3" è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. xxx in data xxxxxxxx, esecutiva ai sensi di legge, ed è stato approvato in via definitiva dalla Giunta Comunale con deliberazione n. xxx in data xxxxxxxxxx, esecutiva ai sensi di legge, deliberazioni che, in copia conforme all'originale, si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali, rispettivamente sotto le **lettere C) e D)**;
- che il piano attuativo è conforme alle previsioni della variante generale al Piano di governo del territorio del Comune di Giussano;
- che il lottizzante dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in grado di assumere gli impegni e gli oneri nel medesimo contenuti;
- che il lottizzante dichiara, a riguardo degli immobili, che gli stessi risultano di esclusiva e piena proprietà e disponibilità, non sussistendo sui medesimi alcun vincolo, servitù, iscrizioni, trascrizioni, affittanza o peso di qualsiasi natura, che possano risultare pregiudizievoli per le previsioni contenute nel piano attuativo e nella presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra il Comune di Giussano (denominato nel prosieguo del presente atto "il Comune") ed il lottizzante

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Ogni riferimento al lottizzante è da intendersi anche, oltre che per sè, per i relativi aventi causa a qualunque titolo.

ART. 2 - ELABORATI DI PIANO ATTUATIVO

La realizzazione degli interventi previsti dal piano attuativo avverrà in conformità a quanto stabilito dalla presente convenzione e nelle modalità

ai sensi di quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., è possibile apportare, in fase esecutiva, senza necessità di approvazione di preventiva variante di piano attuativo, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico generale.

ART. 4 - AREE PER L'URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Il lottizzante, in relazione al disposto di cui all'art. 28 della Legge 1150/1942 come sostituito dal paragrafo I, quinto comma dell'art. 8 della Legge 6 agosto 1967 n. 765 e dell'art. 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, si obbliga a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria. Le aree sono identificate puntualmente e visualizzate con colore rosso nella tav. 3 del piano attuativo ed hanno una superficie di mq. 2.592,85 da quantificarsi ed identificarsi puntualmente con successivo atto ad avvenuto frazionamento catastale delle stesse.

La loro cessione avviene contestualmente all'atto di stipula della presente convenzione, le stesse rimarranno in uso al lottizzante fino all'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal P.A. e fino al loro collaudo e conseguente passaggio al Comune.

Il loro possesso verrà trasferito al Comune unitamente alla proprietà delle opere di urbanizzazione sulle stesse realizzate.

E' data comunque facoltà al Comune e ad altri soggetti da questo indicati di avvalersi di tali aree per la posa di manufatti, condotti, servizi, o altro che si rendesse necessario, anche prima del loro trasferimento al patrimonio comunale per la realizzazione dei pubblici servizi e comunque nel rispetto di quanto previsto dal progetto delle opere contenuto negli elaborati del P.A.

ART. 5 - AREE PER LE ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE

Il lottizzante in relazione al disposto di cui all'art. 28 della Legge 1150/1942

come sostituito dal paragrafo I, quinto comma, dell'art. 8 della Legge 6 agosto 1967 n. 765 e dell'art. 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., si obbliga a cedere gratuitamente al Comune le aree destinate alle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale necessarie per il soddisfacimento degli standard urbanistici ed esterne al perimetro del piano attuativo.

Tale obbligo si intende, ai sensi delle sopra richiamate leggi, soddisfatto mediante la cessione dell'area puntualmente e visualizzata nella tav. 8 del piano attuativo che ha una superficie catastale di mq. 4.410,00 ed è individuata catastalmente ai mappali 11 - 212 del foglio 25, la cessione avviene contestualmente all'atto di stipula della presente convenzione di cui al successivo articolo 10.

Si dà atto che tali aree soddisfano la dotazione minima di cui alle sopra citate leggi.

ART. 6 - ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE

Il lottizzante, in relazione al disposto di cui all'art. 28 della Legge 1150/1942 come sostituito dal paragrafo II, quinto comma, dell'art. 8 della Legge 6 agosto 1967 n. 765 e dell'art. 45 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., si obbliga ad assumersi il versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria inerenti il comparto oggetto della presente convenzione e di quelle opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi.

L'ammontare degli oneri di urbanizzazione secondaria, sono determinati in via provvisoria, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 245 del 20 novembre 2006 in ragione di:

edifici destinati alla residenza - nuove costruzioni

urb. secondaria mc. 9.156,00 x €/mc. 11,49 = € 105.202,44

Tali importi saranno determinati in via definitiva all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire o di presentazione di D.I.A., in relazione all'ammontare delle tariffe in tale momento vigenti.

Il lottizzante si obbliga, inoltre, in relazione al disposto dell'art. 6 della Legge 10/77 nonché dell'art. 43 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., ad assumersi l'onere relativo alla quota del contributo costo di costruzione, calcolato in relazione alle modalità e tariffe vigenti al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire o di presentazione di D.I.A.

ART. 7 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Il lottizzante si obbliga alla realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria di competenza del piano attuativo: parcheggio auto, opere di fognatura e raccolta acque piovane, pubblica illuminazione, segnaletica orizzontale e verticale, marciapiedi e relativa pista ciclopedonale, completamento delle aree destinate alla pubblica viabilità di via Monte Cristallo e via Paganella ed eventuali potenziamenti dei sottoservizi che saranno richiesti dagli enti Gestori dei servizi il tutto come meglio descritto nella Tav. 4 e dal relativo computo metrico estimativo.

Il tempo fissato per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo è di 3 (tre) anni dalla data di stipula della presente convenzione.

Relativamente alle opere di urbanizzazione primaria realizzate dal lottizzante su aree in cessione al Comune, fino al trasferimento delle stesse alla proprietà del Comune, che avverrà a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, che dovrà avvenire entro 3 (tre) mesi dalla data di fine lavori, queste rimarranno in carico all'operatore che dovrà provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria ed a tenerle in costante efficienza.

Col trasferimento alla proprietà del Comune vengono trasferiti anche gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

E' data comunque facoltà al Comune e ad altri soggetti da questo indicati di avvalersi di tali aree per la posa di manufatti, condotti, servizi, o altro che si rendesse necessario, anche prima del loro trasferimento al patrimonio comunale per la realizzazione dei pubblici servizi e comunque nel rispetto di quanto previsto dal progetto delle opere come contenuto negli elaborati del

permesso di costruire convenzionato.

L'importo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo è pari ad € 242.387,25 oltre ad IVA nei termini di legge e oneri per la sicurezza, così come indicato nel computo metrico estimativo.

L'importo di dette opere risulta essere superiore quindi agli oneri di urbanizzazione primaria e pari a:

edifici destinati alla residenza - nuove costruzioni

urb. primaria mc. 9.156,00 x €/mc. 5,91 = € 54.111,96

Pertanto al lottizzante, in relazione al disposto di cui al paragrafo II, quinto comma, dell'art. 8 della Legge 6 agosto 1967 n. 765 e dell'art. 45 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i, è riservato lo scomputo del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria.

ART. 8 - NORME COMUNI ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Il lottizzante si obbliga, in relazione al disposto di cui all'art. 28 della Legge 1150/1942 come sostituito dal paragrafo III°, quinto comma, dell'art. 8 della Legge 6.8.1967 n. 765 e dell'art. 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria entro 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula della presente convenzione.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente in modo però da assicurare sempre i servizi agli edifici da costruire.

Per tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere presentati a cura del lottizzante i relativi progetti esecutivi redatti a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti), a firma di tecnici abilitati, per l'esame e l'approvazione da parte del Comune, ai cui dettami il lottizzante dovrà sottostare. La deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dei citati progetti costituirà documento equivalente a permesso di costruire relativamente alle sole opere pubbliche.

Tutte le opere dovranno essere conformi per dimensioni e caratteristiche a quanto

previsto dai progetti esecutivi ed alle disposizioni degli enti interessati.

Il collaudo delle opere verrà eseguito dall'Ufficio Tecnico Comunale, gli oneri relativi alle operazioni di collaudo ed alle prestazioni del collaudatore, relativamente al R.U.P. sono a carico del lottizzante.

Le operazioni di collaudo verranno concluse entro tre mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori da parte del lottizzante.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle opere e attrezzature sulle stesse realizzate resteranno in carico al lottizzante che dovrà provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria ed a tenerle in costante efficienza.

Col trasferimento alla proprietà del Comune vengono trasferiti anche gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 9 - GARANZIE

Il lottizzante in relazione al disposto di cui all'art. 28 della Legge 1150/1942 come sostituito dal paragrafo IV, quinto comma, dell'art. 8 della legge 6/8/1967 n. 765 e dell'art. 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., al fine di assicurare l'esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere previste dal piano attuativo, nonché il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, ha costituito fideiussione bancaria a I^ richiesta per un importo di euro **euro 242.387,25.= (Euro duecentoquarantaduemilatrecentoottanta-sette/25)** n. rilasciata dalla in data depositata agli atti dell'Ufficio Segreteria, Servizio Contratti.

Detto importo è pari al 100% della quota complessiva prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

La fideiussione verrà svincolata solo a seguito di approvazione del collaudo.

In caso di inadempienza per anche uno qualsiasi degli obblighi di cui alla presente convenzione, il Comune previa diffida scritta ad adempiere entro un congruo termine procederà ad applicare una penale di euro 500,00.= (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo e in caso di persistenza nel ritardo

superiore a 30 giorni, provvederà ad eseguire in danno le opere escutendo l'importo corrispondente dalla fideiussione come sopra prestata.

ART. 10 - CESSIONE AREE PER LE ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE

La Società Alba Due S.r.l, come meglio sopra rappresentata, cede al Comune di Giussano che, come sopra rappresentato, accetta la piena proprietà dell'area più avanti descritta e destinata (come risulta nelle superiori premesse) a "Ambiti monofunzionali a servizi di interesse collettivo: servizi di sussidiarietà e compensazione - categoria III - spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport - S3" e piccola parte in "Zone destinate alla viabilità"

descrizione dell'immobile:

IN COMUNE DI GIUSSANO,

area distinta nel Catasto Terreni del predetto Comune come segue:

foglio 25 (venticinque) mappali numero:

11 - seminativo - cl. 1 - Ha 0.25.10 - R.D. € 15,56 - R.A. € 14,26

212 - seminativo - cl. 1 - Ha 0.19.00 - R.D. € 11,78 - R.A. € 10,79

così coerenzati in corpo ed in contorno:

mappale 198 - 43 - 498, via Tagliamento, mappali 211 - 197;

Si indica in euro 45.000,00 (diconsi euro quarantacinquemila/00) il valore del presente trasferimento.

La parte cedente, per quanto occorrer possa, rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale nascente dalla presente cessione, con esonero del signor Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

La cessione viene fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova e si possiede con tutti gli accessori, le pertinenze, le servitù attive e passive se e come esistenti, subentrando la parte cessionaria in preciso stato e luogo della parte cedente.

La parte cedente garantisce la proprietà dell'area in oggetto nonché la libertà di quanto forma oggetto del presente atto da pesi, vincoli, ipoteche e

trascrizioni pregiudizievoli, privilegi, liti in corso, debiti, arretrati di imposte sia ordinarie che straordinarie obbligandosi, in caso di evizione, a norma di legge.

Proprietà e possesso dell'area si trasferiscono al Comune dalla data della presente convenzione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, la parte cedente, come sopra rappresentata, dichiara e garantisce:

- che l'area oggetto del presente atto ha tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Giussano in data xxxxxxxxx Protocollo n. xxxxx che, in copia conforme all'originale, al presente atto viene allegato sotto la **lettera E)**;

- che, fino ad oggi, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tale area;

- che non è stata fino ad oggi trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza sindacale accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

Sono consentite tutte le operazioni di voltura catastale, dichiarando le parti di accettare fin d'ora qualsiasi variazione venisse introdotta nei dati catastali sopra riportati, prima od all'atto della voltura censuaria senz'uopo di rettifiche.

ART. 11 - ASSERVIMENTO URBANISTICO

Il lottizzante riconosce per sè e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo che la superficie coperta e la superficie lorda di pavimento previste dal presente piano attuativo sono asservite alle superfici delle aree di pertinenza interessate dallo stesso, costituendosi pertanto su dette aree, nella loro complessiva dimensione, anche in caso di successiva alienazione frazionata, "servitù non aedificandi" ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, dell'art. 7 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole, nonchè in relazione alle disposizioni dell'articolo 1027 e seguenti del Codice Civile.

ART. 12 - VALIDITA' ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità di anni 6 (sei) dalla data di stipula della stessa.

Si intende che entro tale termine il lottizzante dovrà avere in ogni caso provveduto a tutti gli impegni ed obblighi previsti dalla presente convenzione, fermo restando che la edificazione dovrà avvenire secondo la programmazione temporale prevista nel piano attuativo.

ART. 13 - ALIENAZIONE DELLE AREE OGGETTO DEL PIANO ATTUATIVO

Qualora il lottizzante proceda alla alienazione totale o parziale delle aree o immobili, il lottizzante dovrà trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri ed obblighi di cui alla presente convenzione fermo restando, in ogni caso, la responsabilità solidale del lottizzante e degli acquirenti nei confronti del Comune per tutti gli adempimenti e obblighi previsti dalla convenzione stessa dando comunicazione scritta al Comune di ogni alienazione totale o parziale.

Il Comune si riserva la facoltà di fissare altre condizioni, non contemplate nelle norme della presente convenzione, ove intervengano particolari e comprovati motivi di interesse pubblico.

ART. 14 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PERMESSI DI COSTRUIRE

Il lottizzante si obbliga a presentare od a far presentare, secondo le modalità previste dalla variante generale al PGT i progetti degli edifici e delle opere di urbanizzazione da eseguire con congruo anticipo, per consentire il preventivo esame e rilascio dei permessi di costruire, salva possibilità di presentazione di apposita D.I.A.

Il rilascio dei permessi di costruire o presentazione di D.I.A. è subordinato all'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia non definita in via amministrativa, sarà deferita e risolta dal giudice competente che giudicherà secondo le regole del diritto.

ART. 16 - SPESE - REGISTRAZIONE - TRASCRIZIONE

Tutte le spese, oneri, imposte e tasse, registrazione e trascrizione, operazioni tecniche inerenti e conseguenti la presente convenzione, sono a totale cura e carico del lottizzante, compresi gli obblighi derivanti dal frazionamento delle aree per opere di urbanizzazione primaria così come il successivo atto di identificazione catastale delle aree stesse.

All'uopo il lottizzante richiede il trattamento fiscale di cui alla vigente legislazione oltre l'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

Le parti autorizzano la registrazione e la trascrizione della presente convenzione, con espressa rinuncia all'iscrizione di ipoteca e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 17 - RIFERIMENTI A NORMA DI LEGGE

Per quanto non contenuto espressamente nella presente convenzione, si fa riferimento alle Leggi e regolamenti Statali, Regionali e Comunali in vigore.

ART. 18 - NORME FINALI

Agli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si dichiara che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alla data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la **lettera E)**.

Il presente atto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di (13) tredici fogli scritti per tredici facciate non complete.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Letto approvato e sottoscritto.